

Visto il decreto del Mipaaf n. 9361300, del 4 dicembre 2020, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2021 al reg. n. 14;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale n. 502276 del 6 ottobre 2022, recante «Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola»;

Visto il decreto ministeriale n. 554709 del 29 ottobre 2022 recante «Proroga della scadenza della data di presentazione dei programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola»;

Visto il decreto direttoriale n. 652746 del 20 dicembre 2022 sulla pubblicazione della tabella nazionale dei programmi operativi delle OP ed AOP del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola approvati;

Visto il decreto direttoriale n. 656996 del 22 dicembre 2022, concernente le disposizioni per l'accertamento del valore della produzione commercializzata dichiarata dalle OP ed AOP nell'ambito dei programmi operativi del settore olio d'oliva e delle olive da tavola, di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021;

Vista la comunicazione della Commissione politiche agricole - Conferenza delle regioni e delle province autonome - prot. 18220 dell'11 gennaio 2023, con la quale si chiede una proroga al 25 febbraio del termine ultimo per l'approvazione dei programmi di esecuzione delle OP ed AOP del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

Ritenuto necessario ed urgente modificare l'art. 7, comma 4, comma 6 e comma 7 del decreto ministeriale n. 502276 del 6 ottobre 2022 ed integrare la disposizione riguardante il fondo di esercizio, di cui all'art. 5 del citato decreto;

Vista la comunicazione prot. n. 38373 del 25 gennaio 2023 con la quale è stata resa l'informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 5 del decreto ministeriale 502276 del 6 ottobre 2022, è aggiunto il seguente comma 4: «Il fondo di esercizio deve essere costituito ed approvato dall'assemblea dei soci dell'organizzazione beneficiaria entro la data del 25 febbraio di cui al comma 7, dell'art. 7, del presente decreto, pena la mancata approvazione dei programmi esecutivi. Entro la medesima data deve essere costituito il conto corrente dedicato per la gestione del

citato fondo. Per la sola annualità di esecuzione 2023, il fondo di esercizio può essere approvato dal Consiglio di amministrazione con ratifica nella prima assemblea utile, pena la decadenza dell'aiuto.»

2. All'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 502276 del 6 ottobre 2022, la data del 10 febbraio 2023 è sostituita con quella del 10 marzo 2023.

3. L'art. 7, comma 6 del decreto ministeriale 502276 del 6 ottobre 2022, è sostituito con il seguente «Nel caso di superamento da parte dei programmi di esecuzione, della dotazione finanziaria annuale dell'Unione europea, si opererà un taglio lineare dell'importo richiesto, per ricondurre la somma dell'aiuto all'importo di cui al comma 1, dell'art. 4 del presente decreto».

4. L'art. 7, comma 7 del decreto ministeriale 502276 del 6 ottobre 2022, è sostituito con il seguente «In relazione al comma 6, laddove le autorità competenti dovessero ritenere necessarie modifiche, entro il 25 febbraio 2023 l'organizzazione beneficiaria deve presentare, tramite il portale del SIAN, il progetto con le variazioni da apportare e l'eventuale rimodulazione finanziaria».

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 271

23A02066

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2023.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Parma» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come emendato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP, a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891, che integra il regolamento



(UE) n. 1151/2012, in particolare, l'art. 6-*quinquies*, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee - Serie L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art. 70;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il citato regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/687, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere c) ed e) stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana, da ultimo modificato con il regolamento di esecuzione 2023/506 del 6 marzo 2023;

Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2023, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successi-

vi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;

Vista l'ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministro della salute d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 10 del 14 gennaio 2022;

Visto il dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in cui sono vietate tutte le attività all'aperto, fermo restando che detta zona è suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio 2022 del Ministero della salute - Direzione generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari, recante misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana, ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera d) che stabilisce che «sull'intero territorio nazionale le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano applicano le seguenti misure: obbligo di recinzione degli allevamenti della tipologia «semibrado» ed identificazione individuale di tutti i riproduttori ivi presenti»;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 40 del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina africana (PSA), convertito con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 90 del 16 aprile 2022;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 giugno 2022, recante requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano suini, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 173 del 26 luglio 2022;

Visto che l'art. 4 del medesimo decreto attribuisce all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle attività previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino, la verifica del rispetto dei sopra citati requisiti di biosicurezza;

Viste le ordinanze del Commissario straordinario alla Peste suina africana, nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, ed, in particolare, l'ordinanza n. 4/2022 e l'ordinanza n. 5/2022, con le quali sono state fornite indicazioni per l'adozione delle misure di controllo, di cui al regolamento (UE) 2016/429 come attuate dal regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso di conferma di Peste suina africana nei suini detenuti e per rimodulare e per rafforzare le misure di prevenzione per i territori ancora indenni dalla malattia;



Considerato che la Peste suina africana è un malattia infettiva virale trasmissibile, che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la Peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale selvatica di cinghiali e detenuta di suini interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla produttività del settore agricolo, a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nelle esportazioni;

Considerato che è necessario evitare qualsiasi contatto dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP Prosciutto di Parma, con cinghiali infetti o materiale biologico che potrebbe essere contaminato con il virus agente dalla Peste suina africana e che potrebbero trasmettere la malattia, fermo restando tutte le prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra;

Considerato che la presenza della Peste suina africana è stata individuata in alcune aree all'interno della zona di produzione dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP Prosciutto di Parma di cinghiali o di materiale biologico infetti, comportando l'eliminazione immediata dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato che se fosse accertata la presenza di cinghiali o di materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di produzione della stessa DOP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di Peste suina africana, sarebbe necessario procedere al depopolamento della medesima area sia dei cinghiali che degli animali allevati e, conseguentemente, anche dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato detto depopolamento per i suini allevati comporta l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio del Prosciutto di Parma, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/99, acquisita con protocollo n. 0167541 del 21 marzo 2023, di modifica temporanea dell'art. 12 «Tipologia prosciutto di Parma preaffettato e confezionato» del capitolo 5 del disciplinare di produzione con la quale si chiede di estendere la scadenza del prodotto in vaschetta di 30 giorni, in modo da rendere possibili le spedizioni via mare anche per il Prosciutto di Parma preconfezionato, mantenendo una vita commerciale residua coerente con le normali esigenze commerciali;

Considerati gli effetti negativi derivanti dalle restrizioni e limitazioni imposte dalle autorità sanitarie italiane, al fine di bloccare la diffusione della Peste suina africana, in zone diverse da quelle già identificate e delimitate;

Considerata, altresì, la rallentata movimentazione dei suini, iscritti al sistema di controllo della DOP Prosciutto di Parma, connessa alle conseguenti verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato, pertanto, che tali suini, pur avendo completato la fase di accrescimento previsto dal disciplinare di produzione della DOP, attendono negli allevamenti iscritti al sistema di controllo, per ricevere le verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato, pertanto, che tali rallentamenti nella filiera produttiva si ripercuotono poi anche sul prodotto finito, come dimostra il calo della produzione sia della DOP (-2%) sia del preaffettato (-13,3%) nel 2022 rispetto al 2021, dovuto anche alla chiusura di diversi mercati extra UE (in particolare Giappone e Cina), causa della PSA, nonché al persistere della guerra in Ucraina con incidenze pesanti su costi di produzione e, soprattutto, di trasporto;


Considerato che uno dei principali cambiamenti registrati nelle modalità di acquisto di Prosciutto di Parma, a partire dal periodo della pandemia del COVID, è stato il passaggio dal prodotto fresco affettato al banco taglio, al prodotto preaffettato e preconfezionato, realizzato esclusivamente nella zona di produzione della DOP, come stabilito dal relativo disciplinare di produzione;

Considerato, inoltre, che anche l'HoReCa, si è già parzialmente riconvertita con le vendite da asporto, utilizzando il prodotto preaffettato in vaschetta, risultando di più facile gestione rispetto a quello normalmente servito al tavolo dei ristoranti;

Considerato che nei mercati esteri più lontani - ad esempio, USA, Canada, Brasile, Australia, Cina e Giappone - il Prosciutto di Parma preconfezionato viene generalmente spedito via mare, modalità che comporta però tempi di trasporto più lunghi rispetto alla spedizione via aerea ma commercialmente tollerabile da parte dei produttori della DOP e che non consente al prosciutto di Parma in vaschetta di essere poi distribuito in tempo utile ai rivenditori finali, ossia per consentire al prodotto di giungere sugli scaffali dei supermercati con una vita utile residua sufficiente per poter essere venduto al consumatore finale;

Considerate le prove scientifiche sperimentali effettuate, nel corso del 2019, dal consorzio in collaborazione con la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari (SSICA) di Parma, che ha avuto l'obiettivo di monitorare nel tempo le caratteristiche del prosciutto di Parma preaffettato, confezionato con diverse modalità (atmosfera protettiva o sottovuoto) e ottenuto da prosciutti di differenti stagionature (16, 18 e 24 mesi), al fine di valutare la possibilità di modifiche alle attuali prescrizioni relative al termine minimo di conservazione;

Considerati i risultati delle prove scientifiche sperimentali che hanno permesso di concludere che è possibile prolungare il termine minimo di conservazione del preaffettato conservato refrigerato ($\leq 10^{\circ}\text{C}$) quando il prodotto è ottenuto da prosciutti adeguatamente stagionati, con specifiche caratteristiche di peso e stagionatura minima;



Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo n. 0172068 del 23 marzo 2023, che conferma quanto comunicato dal consorzio di tutela, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Parma» ai sensi del citato art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, par. 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Parma» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Prosciutto di Parma», registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza del regolamento (CEE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee - Serie L 148 del 21 giugno 1996.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Parma» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per mesi sei.

Roma, 23 marzo 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «PROSCIUTTO DI PARMA» AI SENSI DELL'ART. 53, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Parma» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 64 del 18 marzo 2014,

è così modificato:

la seguente tabella prevista al comma dell'art. 12 «Tipologia Prosciutto di Parma preaffettato e confezionato» del capitolo 5 - caratteristiche merceologiche.

| Peso prodotto | Stagionatura | TMC atmosfera protettiva con interfoglio | TMC atmosfera protettiva senza interfoglio | TMC sottovuoto |
|---------------|--------------|--|--|----------------|
| Fino a 9,5 kg | 13 mesi | 90 giorni | 60 giorni | 150 giorni |
| Fino a 9,5 kg | 15 mesi | 120 giorni | 90 giorni | 150 giorni |
| Oltre 9,5 kg | 16 mesi | 90 giorni | 60 giorni | 150 giorni |
| Oltre 9,5 kg | 18 mesi | 120 giorni | 90 giorni | 150 giorni |

è sostituita dalla tabella seguente:

| Peso prodotto | Stagionatura | TMC atmosfera protettiva con interfoglio | TMC atmosfera protettiva senza interfoglio | TMC sottovuoto |
|---------------|--------------|--|--|----------------|
| Fino a 9,5 kg | 13 mesi | 90 giorni | 60 giorni | 150 giorni |
| Fino a 9,5 kg | 15 mesi | 120 giorni | 90 giorni | 150 giorni |
| Fino a 9,5 kg | 18 mesi | 150 giorni | 120 giorni | 180 giorni |
| Oltre 9,5 kg | 16 mesi | 90 giorni | 60 giorni | 150 giorni |
| Oltre 9,5 kg | 18 mesi | 120 giorni | 90 giorni | 150 giorni |
| Oltre 9,5 kg | 24 mesi | 150 giorni | 120 giorni | 180 giorni |

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Parma» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per mesi sei.

23A02067

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 marzo 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,40%, con godimento 30 novembre 2022 e scadenza 1° aprile 2028, sesta e settima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le opera-

